

Manifesto IMU e TASI

Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

SCADENZA VERSAMENTO **ACCONTO 16 GIUGNO**

SCADENZA VERSAMENTO **SALDO 16 DICEMBRE**

L'IMU è da calcolarsi sulla base delle aliquote deliberate nel 2018 (delibera del Consiglio Comunale n.4 del 30/01/2018) di seguito indicate:

0,40 % per l'abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze,

0,91 % per tutti gli altri immobili

confermate con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2019

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Escluse da IMU:

-Abitazione principale NON classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9

-Relative pertinenze, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7

Soggette ad IMU:

-Abitazione principale classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9

-Relative pertinenze, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7

ALTRI CASI IN CUI NON SI APPLICA L'IMU

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle

Forze armate (esercito, marina, aeronautica), alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza) alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

“BENI MERCE”

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Risoluzione MEF 11/df del dicembre 2013: compreso nella tipologia esente anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede ad interventi di incisivo recupero ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) f), del DPR n. 380 del 06/06/2001. Nel periodo dei lavori oggetto imponibile è l'area edificabile e all'ultimazione dei lavori il fabbricato rientra nell'esenzione.

CHI DEVE PAGARE

Devono pagare l'IMU:

1. i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
2. i locatari finanziari in caso di leasing;
3. i concessionari di aree demaniali;
4. l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

REGIME PER I TERRENI AGRICOLI

A partire dal 2016 sono esenti i terreni agricoli esistenti nel Comune di Martina Franca, classificato come comune montano dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, in quanto si applica la norma prevista dall'art. 7 comma 1 lett h) del D.Lgs 504/92, che prevede che sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984.

CASI DI RIDUZIONE AL 50% DELLA BASE IMPONIBILE

- a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
- c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si

applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

d) Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

e) È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

COME SI PAGA: Il versamento della prima rata dell'imposta deve essere effettuato tramite modello F24 (sez. IMU e altri tributi locali) o su conto corrente postale n. 1008857615 intestato PAGAMENTO IMU. Nella compilazione dei modelli di pagamento bisogna indicare i codici tributo secondo la tabella riportata in calce e il codice Comune (per il Comune di Martina Franca è E986).

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	...
Aree fabbricabili	3916	...
Altri fabbricati	3918	...
Immobili categoria D	3930	3925

Importo minimo: non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12. Tale importo, che non costituisce franchigia, si intende riferito all'importo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate.

Arrotondamento: l'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo.

DICHIARAZIONI IMU

• I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

- Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
- Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

TA.S.I.

SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO 16 GIUGNO

SCADENZA VERSAMENTO SALDO 16 DICEMBRE

E' istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La TASI, è una delle componenti dell'imposta unica comunale (IUC) il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali e finanziari, in particolare i servizi indivisibili, individuati nel regolamento comunale.

IMMOBILI SOGGETTI A TASI:

La definizione di fabbricati, abitazione principale e aree fabbricabili è la medesima prevista ai fini IMU. Sono esclusi da TASI i terreni agricoli.

SOGGETTI PASSIVI TASI

Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, tranne l'abitazione principale e le relative pertinenze e fattispecie equiparate ai sensi dell'art. 9 e art. 10 let. B), D) E) del vigente regolamento IMU (per le quali per l'anno 2019 l'aliquota è 0), le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

Il versamento dev'essere effettuato alle scadenze e nelle misure di seguito riportate

ACCONTO scadenza 17 giugno nella misura del 50%,

SALDO scadenza 16 dicembre nella misura del 50%

applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 30/01/2018, la TASI si versa direttamente nell'anno di competenza del tributo. Le aliquote come da delibera del Consiglio Comunale num. 2 del 13.02.2019:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A1, A8 e A9) e fattispecie equiparate ai sensi dell'art.9 e art.10 lett. d), e), f) del vigente Regolamento IMU	Zero
Altri fabbricati	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Zero
Aree fabbricabili	Zero

Ai fini dell'individuazione dell'aliquota spettante la rendita dell'alloggio e la rendita della pertinenza non si sommano.

Ai soli fini dell'individuazione della detrazione spettante la rendita da prendere in considerazione è riferita al solo alloggio, così come registrata negli atti catastali senza la rivalutazione del 5 %.

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali. Il codice comune da indicare nel modello F24 per il Comune di Martina Franca è E986.

CODICI TRIBUTO da indicare nel modello F24:

3959 TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n.147/2013 e succ. modif.

3960 TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c.639, L. n.147/2013 e succ. modif.

3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n.147/2013 e succ. modif.

3962 TASI INTERESSI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3963 TASI SANZIONI e SPESE DI NOTIFICA - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

I modelli F24 sono in distribuzione presso gli sportelli bancari e postali, e in formato elettronico sul sito internet del Comune di Martina Franca e sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Importo minimo: non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12. Tale importo, che non costituisce franchigia, si intende riferito all'importo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate.

Arrotondamento: l'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica la riduzione della base imponibile del 50 per cento limitata- mente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, allegando alla stessa perizia di tecnico abilitato comprovante il suddetto stato.

Per **ABITAZIONE PRINCIPALE** si intende quella prevista ai fini IMU. Per essere considerata abitazione principale sono indispensabili le seguenti condizioni:

- l' immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare;

- nel medesimo immobile il possessore e il suo nucleo familiare devono avere dimora abituale e residenza anagrafica.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Tipologie equiparate all'abitazione principale con norma regolamentare con categoria catastale:

- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Tipologie equiparate all'abitazione principale dalla normativa vigente ai fini IMU:

- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione va divisa in parti eguali tra questi soggetti, indipendentemente dalla percentuale di possesso. L'eventuale eccedenza di detrazione, che non trova tale capienza nel tributo dovuto per l'abitazione principale, può essere portata in diminuzione del tributo dovuto per le pertinenze. Viene riconosciuta una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. La TASI è dovuta nella misura dell'1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Si ricorda che i fabbricati in oggetto sono esenti da IMU a partire dal 1° gennaio 2014.

Sono escluse/esenti dal pagamento della TASI:

- Terreni agricoli;
- immobili posseduti dallo Stato, nonché immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi; - fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- Fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- Fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- Fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- Immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitari, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

DICHIARAZIONI

Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. Sono sollevate dall'obbligo di presentazione delle dichiarazioni IMU le variazioni per le quali è stata presentata denuncia ai fini catastali e/o in Conservatoria, ossia tutte quelle modifiche inserite nel Modello Unico Informatico (MUI).

Si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di mobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero di cui la dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI.

Il termine di presentazione è quello del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. la dichiarazione deve pervenire al Comune nel quale insistono gli immobili con le seguenti modalità:

- consegna diretta all'ufficio protocollo dell'ente;
- spedizione a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune - Piazza Roma, 32 riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione IMU", con l'indicazione dell'anno di riferimento.
- invio tramite posta certificata all'indirizzo: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

Qualora il contribuente si accorga di aver versato il tributo per i servizi indivisibili (TASI) in eccedenza, per motivi diversi (errore di calcolo, doppio versamento ecc.), può richiedere il RIMBORSO all'Ufficio Tributi del Comune, la richiesta deve essere presentata entro cinque anni dalla data del versamento in eccedenza o dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso e può essere presentata utilizzando il modulo in distribuzione presso l'Ufficio Tributi comunale o sul sito internet del Comune. Il Comune dispone il rimborso delle somme versate in

eccedenza entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta del contribuente, non vengono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad euro 12, riferiti alla singola annualità.

L'Ufficio Tributi, nella sua sede di Piazza Roma 32 è a disposizione dei contribuenti ai seguenti orari:

mattino: dal martedì e mercoledì dalle 9:00 alle 12:00.

pomeriggio: martedì dalle 15:00 alle 17:00

Per informazioni telefonare al numero: 080/4836225

Indirizzi di posta elettronica:

protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it